

Newsletter del 19 ottobre 2021 a cura di Jacopo Recla e Gabriella Rondoni

APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

GIURISPRUDENZA

Contrasto tra modello di offerta e *lex specialis*. Nel caso in cui il modello di offerta messo a disposizione dalla Stazione Appaltante riporti un errore e sia in contrasto con la *lex specialis* (nel caso: il modello indicava un numero di prodotti da offrire diverso da quello indicato nel Capitolato), l'operatore economico deve ritenersi responsabile dell'errata presentazione dell'offerta in quanto è specifico onere del concorrente medesimo assicurarsi che la prestazione offerta sia conforme a quanto indicato nella *lex specialis* di gara; peraltro il modello di offerta era in formato word e dunque era editabile. Consiglio di Stato, sez. V, 6.10.2021, n. 6651

Partecipazione in RTI e dichiarazioni cumulative. Salvo diversa indicazione della *lex specialis*, le imprese partecipanti all'associazione temporanea possono presentare un'unica offerta con dichiarazione cumulativa riguardante i costi relativi agli oneri della sicurezza. E' inoltre possibile presentare un'unica referenza bancaria, atteso che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico. Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2021, n. 6542

Immodificabilità dell'offerta e costo della manodopera. L'errata indicazione del costo della manodopera non può comportare l'esclusione dalla gara, se non vi è stata una variazione del prezzo offerto (che è l'unico elemento dell'offerta economica immodificabile), e se il costo del lavoro indicato non è inferiore ai trattamenti salariali minimi ed inderogabili. TAR Basilicata, sez. I, 27 settembre 2021, n. 605

Regolarità DURC. Le violazioni degli obblighi contributivi e previdenziali ostative al rilascio di un DURC regolare comportano l'esclusione del concorrente; la Stazione Appaltante non può infatti compiere valutazioni discrezionali differenti rispetto a quelle affidate all'Ente previdenziale cui spetta l'accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità. TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I – 7 ottobre 2021, n. 765

Corrispettivo per lavori eseguiti prima del fallimento. In caso di scioglimento del contratto di appalto - anche di opera pubblica - per intervenuto fallimento dell'appaltatore, al curatore fallimentare spetta il corrispettivo maturato per le sole prestazioni correttamente eseguite fino all'intervenuto scioglimento. Pertanto, il committente può legittimamente rifiutare il pagamento dei lavori non eseguiti a regola d'arte anteriormente alla dichiarazione di fallimento, opponendo l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. Cassazione Civile, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 26573

SEGNALAZIONI

<u>Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n. 1507 del 6 ottobre 2021.</u> Indicazioni operative sulla modifica della disciplina del subappalto (art. 49 DL Semplificazioni-bis); afferma in particolare che ove si riscontrino condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall'appaltatore (es. ferie, permessi) può essere emesso un provvedimento diretto a far adeguare al subappaltatore il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell'esecuzione del subappalto.